



comune di  
**PRATO**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE  
DEI RIFIUTI URBANI, PER LA RACCOLTA  
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI E PER ALTRI SERVIZI  
DI IGIENE AMBIENTALE**

Approvato con Delibera di Consiglio  
Comunale n. 51 del 13.09.2022

# INDICE

<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI.....</b>	<b>4</b>
Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	4
Art. 2 - DEFINIZIONI.....	4
Art. 3 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	6
Art. 4 - RIFIUTI URBANI PARTICOLARI.....	7
<b>TITOLO II - PRINCIPI E FINALITÀ.....</b>	<b>8</b>
Art. 5 – FINALITÀ.....	8
Art. 6 – INDIRIZZI GENERALI.....	8
Art. 7 – COMPETENZE DEL COMUNE.....	8
Art. 8 – RACCOLTE DIFFERENZIATE SPERIMENTALI E PER FINI CONOSCITIVI.....	9
Art. 9 - RECUPERO MATERIALI.....	10
Art. 10 – TASSA RIFIUTI URBANI ED AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE AMBIENTALE.....	10
<b>TITOLO III: ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI.....</b>	<b>10</b>
Art. 11 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO.....	10
Art. 12 – CENTRI DI RACCOLTA, ISOLE ECOLOGICHE INTERRATE E STRADALI ED ECOFURGONI.....	10
Art. 13 – NORME GENERALI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE.....	11
Art. 13.1 -OBBLIGHI E DIVIETI DI CARATTERE GENERALE.....	11
Art. 13.2 -SANZIONI.....	12
Art. 14 - MODALITÀ DI RACCOLTA EFFETTUATA A MEZZO CONTENITORI STRADALI.....	12
Art. 14.1 -OBBLIGHI e DIVIETI.....	12
Art. 14.2 -SANZIONI.....	13
Art. 15. - MODALITÀ DI RACCOLTA EFFETTUATA A MEZZO "ISOLE INTERRATE" – OBBLIGHI E DIVIETI.....	13
Art. 15.1 -SANZIONI.....	13
Art. 16. - MODALITÀ DI RACCOLTA DEI RIFIUTI MEDIANTE IL SISTEMA PORTA A PORTA.....	14
Art. 16.1. - UTENZE DOMESTICHE SINGOLE E CONDOMINIALI.....	14
Art. 16.2 - UTENZE SINGOLE NON DOMESTICHE.....	17
Art. 16.3 - OBBLIGHI E DIVIETI.....	18
Art. 16.4 -SANZIONI.....	19
Art. 17 – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI VEGETALI PROVENIENTI DA AREE VERDI.....	19
Art. 17.1 - OBBLIGHI E DIVIETI.....	19
Art.17.2 - SANZIONI.....	20
Art 18 – CONFERIMENTO DI RIFIUTI PARTICOLARI.....	20
Art. 18.1 -CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI OLI E GRASSI VEGETALI PRODOTTI DA UTENZE DOMESTICHE.....	20
Art. 18.2 – CONFERIMENTO DEI RAEE.....	20
Art. 18.3–ALTRI RIFIUTI PARTICOLARI.....	20
Art. 18.4- OBBLIGHI E SANZIONI.....	21
Art. 19 – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DA IMBALLAGGI MALEODORANTI.....	21
Art. 20 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI INGOMBRANTI (SUPPELLETTILI E BENI DUREVOLI POST-CONSUMO).....	21
Art. 20.1 - OBBLIGHI e DIVIETI.....	22
Art. 20.2 - SANZIONI.....	22
<b>TITOLO IV - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E GIACENTI IN AREE PRIVATE.....</b>	<b>22</b>
Art. 21 - DEFINIZIONI.....	22
Art. 22 – ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI.....	22
Art. 23 – GESTIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE.....	22
Art. 24 – GESTIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADALE.....	23
Art. 25 – CONTENITORI O CESTINI PORTARIFIUTI.....	23
Art. 25.1 -OBBLIGHI e DIVIETI.....	23
Art. 25.2 -SANZIONI.....	23
Art. 26 – AREE OCCUPATE DA MERCATI.....	24
Art. 27 – AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI.....	24
Art.28 – AREE PUBBLICHE UTILIZZATE PER IL COMMERCIO ITINERANTE.....	25

Art. 29 – CARICO E SCARICO MERCI E MATERIALI.....	25
Art. 30 – AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI.....	25
Art. 31 – MANIFESTAZIONI PUBBLICHE.....	25
ART. 32 –AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI.....	26
Art. 33 – AREE DI SOSTA TEMPORANEA E AD USO SPECIALE.....	26
Art. 34 – GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI.....	27
Art. 35 – RIFIUTI IN AREE PRIVATE E TERRENI NON EDIFICATI.....	28
Art. 35.1 – OBBLIGHI E DIVIETI.....	28
Art. 35.2 -SANZIONI.....	28
<b>TITOLO V - CONTROLLI SANZIONI E DISPOSIZIONI VARIE.....</b>	<b>29</b>
Art. 36 - CONTROLLI.....	29
Art. 37 – PROCEDIMENTO SANZIONATORIO.....	29
Art. 38 – SANZIONI.....	29
<b>TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI.....</b>	<b>29</b>
Art.39 – ENTRATA IN VIGORE.....	29

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

### Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento ha per oggetto le modalità di gestione dei rifiuti urbani in regime di raccolta differenziata integrale porta a porta ed è adottato ai sensi dell'art. 198 comma 2 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. (c.d. "Testo Unico Ambientale"), della Legge Regionale della Toscana 61/2007 del Piano Regionale di Gestione Rifiuti approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 94 del 18/11/2014, del Piano di Ambito per la gestione dei rifiuti urbani approvato da ATO Toscana Centro con propria deliberazione n. 2 del 7/02/2014, adeguato con Determina del Direttore n. 30 del 17/04/2014, e del D. Lgs. 116/2020.

Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato, oltre dalle disposizioni in precedenza richiamate e dal presente Regolamento comunale nonché dalle disposizioni previste nel Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI, per quanto applicabili.

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è gestito dalla società Alia Servizi Ambientali SpA, di seguito "Gestore", in virtù del contratto di servizio stipulato tra la stessa e l'Autorità di Ambito ATO Toscana Centro.

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si configura come un servizio di pubblico interesse ed è effettuato nel rispetto della normativa di legge in materia di rifiuti.

Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabilisce in particolare:

- le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- le modalità del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani;
- le modalità della raccolta differenziata dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani qui definiti "particolari", la cui gestione non è compatibile assieme agli altri rifiuti urbani domestici, al fine di curarne il corretto recupero/smaltimento e quindi salvaguardare l'ambiente dalla dispersione incontrollata di sostanze inquinanti
- le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

Sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento le tipologie di rifiuto e le casistiche elencate all'art. 185 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

### Art. 2 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si adottano le seguenti definizioni:

- **Rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- **Rifiuto pericoloso:** rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte IV° del Dlgs 152/06
- **Rifiuti urbani particolari:** definiti, per il presente regolamento, all'articolo 4

- **Produttore di rifiuti:** il soggetto la cui attività ha prodotto rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione o chiunque abbia effettuato operazioni di pretrattamento o di miscelazione o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- **Detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- **Gestione dei rifiuti:** la raccolta, il trasporto, il recupero compresa la cernita e lo smaltimento dei rifiuti, compreso la supervisione di tali operazioni, e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari;
- **Raccolta:** l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- **Raccolta differenziata:** la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee,
- **Smaltimento:** le operazioni previste nell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006;
- **Recupero:** le operazioni previste nell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006;
- **Luogo di produzione dei rifiuti:** uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
- **Stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/06, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006;
- **Deposito temporaneo prima della raccolta:** il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta, ai sensi dell'art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006;
- **Bonifica:** ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- **Messa in sicurezza:** ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- **Combustibile da rifiuti:** il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;
- **Compost da rifiuti:** prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità.
- **Imballaggio:** il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- **Rifiuto di imballaggio:** ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a) del Dlgs 152/06, esclusi i residui della produzione;
- **Isola ecologica:** insieme di contenitori stradali o interrati di supporto alla raccolta differenziata;
- **Centro di raccolta:** area presidiata ed allestita, autorizzata dal Comune ai sensi del D.M. 8 aprile 2008 e successive modifiche apportate dal D.M. 13

maggio 2009 per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento, in conformità con le norme vigenti.

- **Frazione organica** (rifiuti biodegradabili): rifiuti biodegradabili che per natura subiscono processi di decomposizione aerobica o anaerobica, quali ad esempio rifiuti di alimenti, rifiuti dei giardini ecc.
- **Frazione secca**: i materiali a basso o nullo tenore di umidità e caratterizzati, per alcuni, da elevato contenuto energetico;
- **Rifiuti da esumazione ed estumulazione**: i rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione, compresi oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione;
- **Rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali**: i rifiuti derivanti da attività cimiteriali quali materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;
- **Ecofurgoni**: punti di raccolta appositamente attrezzati dove è possibile consegnare particolari tipologie di rifiuti non conferibili nel normale circuito di raccolta.

Per le restanti definizioni si rimanda a quanto previsto dall'art. 183 del d.lgs. 152/2006 così come modificato dal D. Lgs. 116/2020.

### **Art. 3 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

Ai sensi dell'art. 184 del d.lgs. 152/2006 così come modificato dal D. Lgs. 116/2020 i rifiuti sono classificati:

- a) secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali;
- b) secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono "**rifiuti urbani**" i rifiuti di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter) del d.lgs. 152/2006 così come modificato dal D. Lgs. 116/2020, ossia:

1.i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

2.i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata prodotti da utenze diverse dalle domestiche che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici e che sono indicati nell'allegato "L-quater" alla parte IV del Dlgs 152/2006 e sono prodotti dalle attività riportate nell'allegato "L-quinquies" alla parte IV del Dlgs 152/2006 (rifiuti urbani non domestici);

3.i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

4.i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua (in questo regolamento indicati anche come "rifiuti esterni");

5.i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi;

6.i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

7.i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5.

Sono “**rifiuti speciali**” i rifiuti di cui all’art. 184 comma 3 del d.lgs. 152/2006 così come modificato dal D. Lgs. 116/2020, ossia:

- 1.i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- 2.i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del Dlgs 152/06 (Sottoprodotto);
- 3.i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, se non riconducibili ai rifiuti urbani;
- 4.i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali, se non riconducibili ai rifiuti urbani;
- 5.i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali, se non riconducibili ai rifiuti urbani;
- 6.i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio, se non riconducibili ai rifiuti urbani;
- 7.i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- 8.i rifiuti derivanti da attività sanitarie, se non riconducibili ai rifiuti urbani;

I **rifiuti pericolosi** sono quelli che recano le caratteristiche di cui all’allegato I della Parte IV(Quarta) del D.lgs.152/2006 e s.m.i.

I **rifiuti ingombranti** sono costituiti da beni di consumo durevoli destinati all’abbandono, quali oggetti di comune uso domestico o d’arredamento, provenienti da utenze domestiche e non domestiche soggette a TARI, che per dimensioni o peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, risultino di impossibile o disagiata conferimento nei contenitori messi a disposizione per il deposito dei rifiuti urbani non ingombranti.

#### **Art. 4 - RIFIUTI URBANI PARTICOLARI**

Per le finalità del presente regolamento per rifiuti urbani particolari si intendono rifiuti urbani classificabili in pericolosi o non pericolosi, che per qualità sono gestiti con specifici sistemi di conferimento e raccolta.

Per meglio descrivere i rifiuti urbani particolari si riporta un elenco non esaustivo:

- Batterie e pile
- Medicinali
- Siringhe
- Accessori per l’informatica
- Olio minerale
- Olio vegetale
- Vernici
- Solventi
- Prodotti per le pulizie
- Pesticidi
- Tubi fluorescenti
- Accessori per l’informatica
- RAEE non ingombranti

## **TITOLO II - PRINCIPI E FINALITÀ**

### **Art. 5 – FINALITÀ**

La raccolta differenziata è finalizzata all'ottenimento degli obiettivi previsti dalla legge ed in particolare dall'art. 205, comma 1 del D. Lgs. 152/2006:

- diminuire il quantitativo di rifiuti da smaltire;
- favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento anche al fine di ridurre i consumi energetici e le immissioni;
- ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale

### **Art. 6 – INDIRIZZI GENERALI**

La gestione della raccolta differenziata è programmata e realizzata, anche in relazione ai criteri di economicità, tenendo conto:

- delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
- delle variazioni delle caratteristiche suddette in relazione alle stagioni e al clima;
- del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
- del sistema di conferimento e raccolta;
- dei sistemi di recupero e di smaltimento;
- della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
- delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
- della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
- dell'individuazione dei mercati delle frazioni destinabili a recupero.

La gestione delle raccolte differenziate persegue, sia in fase di conferimento che in fase di raccolta, gli obiettivi di:

un'efficace separazione della frazione umida (organica) dalla frazione secca;

raccolta dei rifiuti ingombranti (suppellettili e beni durevoli) in modo da consentirne il recupero e la separazione dei costituenti pericolosi per l'ambiente e la salute;

attivare sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio ai sensi dell'art. 219 del D.Lgs. 152/2006.

### **Art. 7 – COMPETENZE DEL COMUNE**

Il Comune concorre alla gestione della raccolta dei rifiuti urbani derivanti dalle utenze domestiche e non domestiche, entro i limiti del territorio comunale, in coerenza con le attività dell'Ambito Territoriale Ottimale ATO Toscana Centro, nelle forme di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., svolgendo attraverso il Gestore individuato dall'Autorità di Ambito, secondo le modalità stabilite nel Contratto di Servizio e nei relativi allegati tecnici, i seguenti servizi:

- a) la gestione dei rifiuti urbani , come individuati dalle vigenti disposizioni normative con particolare riferimento all'entra in vigore del D. Lgs. 116/2020, sia in forma indifferenziata sia in modo differenziato, privilegiando il riciclo dei materiali e, in subordine, il recupero energetico. La gestione è da intendersi nelle sue varie fasi di conferimento, raccolta, raccolta differenziata, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento;
- b) le attività di spazzamento, pulizia, lavaggio di piazze, strade e altri luoghi pubblici o di uso pubblico;
- c) la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o di uso pubblico di competenza comunale;
- d) altri servizi funzionalmente connessi a quelli sopra indicati, previsti dal Piano di Ambito e indicati nel piano finanziario (PEF) e nel Contratto di Servizio.

L'organizzazione della raccolta dei rifiuti e degli interventi di igiene urbana, nonché la dislocazione delle eventuali isole ecologiche stradali, anche interrato, e comunque tutti gli elementi di arredo urbano necessari al servizio, sono predisposti tenendo conto delle caratteristiche storico – urbanistiche del territorio comunale e delle previsioni del Piano di Ambito.

Il Comune sostiene e promuove iniziative, con gli altri soggetti interessati, a favore della riduzione della produzione dei rifiuti e della raccolta differenziata, anche attraverso l'impiego delle risorse regionali di cui all'art. 6 e 10 della L.R. 34/2020

Il Comune, d'intesa con il Gestore, definisce inoltre:

- eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, garantendo adeguate frequenze di raccolta;
- le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche e delle altre raccolte differenziate, fissando standard minimi da rispettare;
- modalità, frequenze ed orari delle operazioni di raccolta tenuto anche conto delle esigenze dell'utenza.
- assicura la tutela igienico sanitaria della cittadinanza attraverso la programmazione di periodici interventi di lavaggio e disinfezione, ove necessario, di strade e piazze;

Entro il territorio comunale è fatto obbligo avvalersi di tale pubblico servizio, salvo quanto previsto per le utenze non domestiche dall'art. 3 comma 12 del D. Lgs. 116/2020 e dagli artt. 198 comma 2-bis e 238 comma 10 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. nonché dall'art. 1 comma 649, secondo periodo, della L. 147/2013 e s.m.i., o quando la gestione dei rifiuti ricada nelle competenze di altri soggetti per disposizione di legge o convenzione

#### **Art. 8 – RACCOLTE DIFFERENZIATE SPERIMENTALI E PER FINI CONOSCITIVI**

Possono essere attivate, d'intesa con il Gestore e l'Autorità di Ambito Toscana Centro, in forma sperimentale e previa opportuna informazione agli utenti, forme di raccolta differenziata attraverso le quali sia possibile conseguire il recupero di particolari materiali, tali raccolte differenziate possono essere organizzate anche mediante convenzioni con Associazioni, Enti o Ditte Private.

Possono essere attivate in forma sperimentale, in ambiti territoriali o per categorie di produttori, anche forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di gestione rifiuti che di ottimizzazione del recupero energetico, che di tutela igienico-sanitaria ed ambientale nelle diverse fasi della gestione dei rifiuti.

Le modalità gestionali di tali raccolte sono stabilite con apposita ordinanza del Sindaco.

#### **Art. 9 - RECUPERO MATERIALI**

Il Comune promuove la definizione di idonee iniziative, al fine di favorire la successiva selezione di materiali da destinarsi a recupero senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio all'ambiente ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. 152/2006.

Il Comune, d'intesa con ATO Toscana Centro ed il Gestore, promuove l'organizzazione del Servizio Raccolta dei rifiuti urbani per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui al D.Lgs. 152/2006 e alla normativa regionale vigente.

#### **Art. 10 – TASSA RIFIUTI URBANI ED AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE AMBIENTALE**

Per la copertura dei costi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani è istituita la relativa Tassa ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

La tassa è determinata, applicata e riscossa ai sensi della Legge 147/2013 e del relativo Regolamento Comunale e sue modifiche ed integrazioni.

### **TITOLO III: ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI**

#### **Art. 11 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO**

La gestione dei rifiuti urbani viene svolta dal Gestore nell'ambito di tutto il territorio comunale.

Il numero dei contenitori e le relative capacità, saranno assicurate ad ogni Utenza, in relazione alle quantità ed alle tipologie dei rifiuti da gestire, ed alle frequenze operative sulla base del contratto di servizio e del Piano finanziario.

Il perimetro di raccolta è suddiviso in zone operative omogenee, con orari di servizio che possono essere antimeridiani, pomeridiani, notturni. Al fine di garantire il migliore servizio possibile potranno essere utilizzate le attrezzature più adeguate sia in relazione ai luoghi che agli orari in cui esso si svolge.

La distribuzione dei contenitori le loro caratteristiche volumetriche vengono definiti dal Gestore nell'ambito del Contratto di servizio con l'Autorità di Ambito, tenendo conto di eventuali disposizioni di Legge e sulla base degli obiettivi della raccolta.

Variazioni alle modalità di effettuazione delle raccolte potranno essere apportate in ogni momento, a seguito di mutate esigenze tecniche ed organizzative, il Gestore provvederà in tal caso, mediante opportune campagne divulgative, ad informare l'utenza delle modifiche intervenute.

## **Art. 12 – CENTRI DI RACCOLTA, ISOLE ECOLOGICHE INTERRATE E STRADALI ED ECOFURGONI**

Al fine di ottimizzare il conferimento dei rifiuti in regime di raccolta differenziata, il Comune si può dotare di Centri di raccolta, Isole ecologiche interrato e stradali nonché di Ecofurgoni, d'intesa con l'Autorità di Ambito Toscana Centro e il Gestore

L'utilizzo di tali modalità di conferimento sono disciplinati dal Gestore.

## **Art. 13 – NORME GENERALI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE**

I rifiuti urbani domestici devono essere conferiti a cura del produttore/detentore, il quale è tenuto a conservarli senza pericolo per la salute e per l'ambiente in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate:

il conferimento dei rifiuti urbani non ingombranti deve essere effettuato esclusivamente nei contenitori messi a sua disposizione dal Gestore del Servizio

sono soggetti a specifiche modalità di raccolta i seguenti rifiuti:

- rifiuti urbani oggetto di raccolte differenziate (multimateriale leggero, carta e cartone, organico, indifferenziato);
- rifiuti urbani particolari (come definiti all'art. 4);
- rifiuti ingombranti (art 20);
- imballaggi maleodoranti da pescherie (art. 19.3)
- imballaggi in vetro (art. 15)
- abiti usati (art. 15)

Le siringhe abbandonate in aree pubbliche o aree private soggette ad uso pubblico, in considerazione della loro potenziale pericolosità, dovranno essere raccolte a cura di personale addestrato, e smaltite secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

I rifiuti provenienti da lavori di ristrutturazioni e/o ordinaria manutenzione domestica (quali rottami di laterizio, lastre di vetro spezzate, calcinacci, infissi, sanitari, ecc.) non dovranno essere introdotti nei contenitori per rifiuti domestici, ma dovranno essere gestiti, a cura del proprietario dell'immobile o dell'Impresa che effettua i lavori, in appositi impianti;

Per l'utenza domestica è gratuito il conferimento da parte del proprietario dell'immobile di piccole quantità dei rifiuti descritti nel comma precedente presso gli impianti del Gestore.

### **Art. 13.1 - OBBLIGHI E DIVIETI DI CARATTERE GENERALE**

- a. fatto salvo quanto previsto nelle specifiche disposizione di questo regolamento, è vietato gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti; il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade;
- b. è vietato smaltire rifiuti tramite gli scarichi fognari, in particolare è vietato l'uso di trituratori applicati sullo scarico dei lavelli, salvo sia consentito dalle leggi vigenti e approvato dal gestore della pubblica fognatura e limitatamente ai rifiuti biodegradabili;

- c. è vietato introdurre rifiuti all'interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali;
- d. è vietato gettare su marciapiedi o suolo pubblico in genere, cartacce o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi contenitori (cestini getta rifiuti);
- e. E' fatto obbligo ai proprietari ed alle persone che conducono cani sulle aree pubbliche e private ad uso pubblico, così come stabilito anche dall'art. 26 del vigente "Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali in città", di impedire che detti animali sporchino con escrementi il suolo pubblico. Pertanto devono asportare le deiezioni e conferirle al gestore.
- f. E' vietato l'incendio di rifiuti o residui di qualsiasi tipo sia in area privata che in area pubblica.
- g. È vietato conferire rifiuti speciali con le modalità o nei contenitori dei rifiuti urbani
- h. E' vietato versare sostanze liquide direttamente nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani
- i. è vietato introdurre materiali accesi o incandescenti (mozziconi di sigaretta, braci, ecc.), in caso venga accertato un incendio si dovrà avvisare immediatamente i Vigili del Fuoco e il Gestore.
- j. È vietato introdurre nei contenitori materiali che possono recare danno ai mezzi e/o agli operatori durante il servizio di raccolta (grossi materiali metallici, materiale edilizio, oggetti taglienti ecc.)
- k. Sono vietate la cernita, il rovistamento o il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente esposti o conferiti al servizio di raccolta secondo le disposizioni del regolamento.

### **Art. 13.2 - SANZIONI**

Per le violazioni alle disposizioni contenute nell'articolo precedente sono comminate sanzioni le amministrative pecuniarie seguenti:

lettera d), k): da 70 a 210 euro

lettera a) da 70 a 390 euro

lettere b), c), f), g), h), i), j): da 100 a 500 euro

lettera e) si applica l'importo previsto dal regolamento sulla salute degli animali

### **Art. 14 - MODALITÀ DI RACCOLTA EFFETTUATA A MEZZO CONTENITORI STRADALI:**

E' prevista questa modalità di raccolta solo per determinate tipologie di rifiuto, utilizzando contenitori specifici, idonei alla raccolta. I contenitori sono distribuiti sul territorio secondo criteri stabiliti dal Gestore.

#### **Contenitore per indumenti:**

- adibito alla raccolta di indumenti, borse e scarpe (no pezzame o altri prodotti tessili) e solo provenienti dalla civile abitazione

#### **Campana stradale per la raccolta degli imballaggi in vetro.**

Gli imballaggi in vetro devono essere conferiti sfusi dentro le apposite campane stradali di colore verde. I contenitori in vetro che per dimensioni non sono conferibili nelle campane devono essere conferiti presso i centri di raccolta oppure ritirati a domicilio dal Gestore

previa attivazione del servizio di ritiro ingombranti. A titolo di esempio possono essere conferiti bicchieri di vetro, bottiglie, vasetti e altri contenitori di vetro vuoti e risciacquati e privi di tappo o sughero. Boccioni e damigiane NON devono essere depositati vicino ai contenitori ma conferiti come rifiuti ingombranti

#### **Art. 14.1 - OBBLIGHI e DIVIETI**

- a. E' vietato introdurre rifiuti diversi da quelli per i quali sono destinati i contenitori.
- b. È vietato collocare i rifiuti accanto ai contenitori anche qualora risultino pieni o non funzionanti
- c. È vietato spostare i contenitori
- d. E' vietato ribaltare o danneggiare in alcun modo i contenitori
- e. E' altresì vietato eseguire scritte sui contenitori o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Ente Gestore.
- f. E' vietato estrarre i rifiuti dai contenitori.
- g. è vietata l'utilizzazione dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura o comunque quando il rifiuto non entra completamente all'interno dei contenitori.
- h. È vietato introdurre rifiuti pericolosi

#### **Art. 14.2 - SANZIONI**

Per le violazioni alle disposizioni contenute nel comma precedente sono comminate sanzioni le amministrative pecuniarie seguenti:

lettere a) b), f), g): da 70 a 210 euro

lettere c) : da 70 a 390 euro

lettere d), e), h): da 100 a 500 euro

#### **Art. 15. - MODALITÀ DI RACCOLTA EFFETTUATA A MEZZO "ISOLE INTERRATE" – OBBLIGHI E DIVIETI**

Per il conferimento sono da osservare le norme di seguito indicate:

- a. per motivi igienici, i rifiuti da depositare all'interno delle isole interrato dovranno essere contenuti in involucri ben chiusi.
- b. i materiali devono essere comunque ridotti di volume per quanto possibile
- c. nel conferimento del rifiuto, l'utente è tenuto ad osservare le indicazioni riportate sui torrini di conferimento esterni;
- d. l'utente, dopo il conferimento, deve assicurarsi che le aperture dei torrini di conferimento esterni siano perfettamente chiusi, pertanto è vietata l'utilizzazione dei torrini quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura;
- e. è vietato collocare rifiuti, anche se entro sacchetti, all'esterno dei torrini di conferimento esterni anche qualora gli stessi risultino pieni o non funzionanti
- f. È vietato introdurre rifiuti urbani diversi da quelli previsti;
- g. È vietato introdurre rifiuti pericolosi;
- h. E' vietato ostruire o danneggiare in alcun modo i torrini di conferimento esterni e le strutture connesse.

- i. E' altresì vietato eseguire scritte sui contenitori o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Ente Gestore.

### **Art. 15.1 - SANZIONI**

Per le violazioni alle disposizioni contenute nell'articolo precedente sono comminate sanzioni le amministrative pecuniarie seguenti:

lettere a) b), c), d), f) :da 70 a 210 euro

lettere e), g), h), i): da 100 a 500 euro

### **Art. 16. - MODALITÀ DI RACCOLTA DEI RIFIUTI MEDIANTE IL SISTEMA PORTA A PORTA.**

Il servizio di raccolta rifiuti porta a porta per utenze singole domestiche per utenze singole non domestiche e per utenze condominiali viene espletato secondo le seguenti modalità:

#### **Art. 16.1. - UTENZE DOMESTICHE SINGOLE E CONDOMINIALI**

La raccolta differenziata dei rifiuti "carta e cartone", "multimateriale leggero" (plastica-lattine), "organico" e la raccolta del rifiuto "residuo" non recuperabile è effettuata con il sistema porta a porta, tramite appositi sacchi semitrasparenti o contenitori forniti agli utenti a cura del Gestore (kit standard), come meglio specificato nella tabella sottostante.

Le attrezzature e i contenitori sono dati all'utenza individuale e condominiale in comodato gratuito e da questi devono essere tenuti secondo le regole "del buon padre di famiglia".

L'utenza deve utilizzare tali dotazioni solo per le operazioni di conferimento previste dal presente Regolamento.

Nel caso di furto o perdita accidentale, il Gestore del servizio procede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utenza di dichiarazione scritta, con la quale si dichiara l'avvenuta sottrazione del contenitore.

Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, il Gestore del servizio provvederà alla sua sostituzione previa richiesta e restituzione del contenitore danneggiato da parte dell'utenza.

<b>KIT STANDARD FORNITO ALL'UTENZE DOMESTICHE SINGOLE E CONDOMINIALI NONCHÉ ALLE UTENZE NON DOMESTICHE DI CUI AL SUCCESSIVO ART. 17.2</b>		
<b>Tipo rifiuto</b>	<b>Kit utente singolo</b>	<b>Kit condominio</b>
ORGANICO	Sacco in mater-bi trasparente da 7,5 litri da inserire nel contenitore da 25 litri Pattumiera areata da sottolavello da 7,5 litri  Di norma contenitore da 25 litri da esporre sulla pubblica via	Contenitori carrellati fino a 360 lt di volume forniti al condominio  Sacco in mater-bi trasparente da 7,5 litri da inserire nel contenitore carrellato, forniti a ciascun utente del condominio, di norma fino a 100 sacchi ogni 5/6 mesi.  Pattumiera areata da sottolavello da 7,5 litri fornita a ciascun utente del condominio
MULTIMATERIALE LEGGERO (plastica-lattine)	Sacco semitrasparente da 100 litri	Sacco semitrasparente da 100 litri fornito a ciascun utente del condominio, di norma fino a 25

		sacchi ogni 5/6 mesi
CARTA E CARTONE	Modalità di conferimento a scelta dell'utente assicurando comunque che carta e cartone siano efficacemente legati. Su richiesta può essere fornito un contenitore rigido da 60 lt.	Contenitori carrellati fino a 360 lt di volume forniti al condominio. In caso di eccedenza carta e cartone devono essere efficacemente legati
INDIFFERENZIATO	Contenitore di norma da 35 lt a cui è applicato un codice identificativo collegato all'utente	Contenitori carrellati fino a 360 lt di volume forniti al condominio
VETRO	Borsa di colore verde da svuotare direttamente nella apposita campana stradale	Per ciascun condomino, borsa di colore verde da svuotare direttamente nella campana stradale

Il kit utente singolo viene fornito a tutte le residenze composte da una o due unità abitative, mentre il kit condominiale viene fornito in presenza di fabbricati composti da un numero pari o superiore a 3 unità abitative.

Per le utenze condominiali può essere valutata, caso per caso, previo parere del Gestore del servizio, la possibilità di conferire i rifiuti da parte dei singoli condomini con i propri contenitori personali in sostituzione dei cassonetti condominiali.

Il Kit fornito alle utenze può comunque variare rispetto a quello standard riportato in tabella se giustificato da motivi organizzativi o produzioni specifiche.

In merito al conferimento dei supporti igienici per le persone fragili o per i bambini entro i 36 mesi (es. pannolini), l'utente sia singolo ovvero inserito in contesto condominiale, può richiedere al Gestore l'attivazione del servizio di ritiro al domicilio, mediante appositi contenitori forniti dal Gestore.

I contenitori consegnati devono essere custoditi all'interno delle aree private o di pertinenza in quanto servizio di interesse pubblico per la corretta realizzazione della modalità di raccolta porta a porta.

Il ritiro porta a porta dei rifiuti nelle varie zone cittadine è svolto nei giorni e orari indicati nell'apposito calendario predisposto dal Soggetto Gestore ed efficacemente pubblicato.

I contenitori rigidi ed i sacchi sono esposti da parte delle utenze, sotto la loro esclusiva responsabilità, vicino alla porta dell'abitazione, per le utenze singole, o in luogo appositamente dedicato per le utenze condominiali, evitando di creare ostacoli o pericoli per le persone o per le cose.

Per motivi d'igiene e civile convivenza i contenitori dovranno comunque essere collocati, rispetto alle aperture finestrate di vani abitabili e spazi pubblici ove è prevista la permanenza di persone ed in considerazione agli spazi disponibili, alla maggior distanza possibile, compatibilmente con la logistica legata agli svuotamenti effettuati dal Gestore del servizio.

Di norma, i sacchi ed i contenitori rigidi devono essere esposti da parte dell'utenza quando sono pieni.

Nel caso in cui il Condominio richieda che il ritiro avvenga in area privata, il Gestore dovrà verificarne la fattibilità.

I contenitori condominiali potranno essere posizionati su apposite piazzole da realizzarsi all'interno della proprietà condominiale ed liberamente accessibile dagli operatori del Gestore, previa autorizzazione degli Amministratori degli edifici.

Gli operatori entreranno direttamente all'interno degli spazi privati opportunamente realizzati, per prelevare i rifiuti e riposizionare i contenitori vuoti, evitando l'esposizione

degli stessi su suolo pubblico e quindi sui marciapiedi, con evidenti vantaggi per il decoro e per la sicurezza dei pedoni e disabili.

Le caratteristiche generali delle piazzole condominiali sono definite dal Soggetto Gestore.

La cura e l'igiene dei contenitori deve essere assicurata dalle utenze individuali e condominiali, nelle forme che riterranno più utili.

Per le utenze singole, al momento della cessazione dell'utenza, i contenitori saranno ritirati a cura del Gestore del servizio su richiesta dell'utente.

Le utenze si devono attenere alle "modalità di conferimento" delle varie frazioni merceologiche per le quali si effettua la raccolta differenziata, come indicato nelle apposite schede sotto indicate ..

Gli addetti al servizio possono astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi non siano conformi, per natura, momento di conferimento o confezionamento, a quanto previsto nel presente Regolamento.

E' fatto obbligo agli utenti ed all'Amministratore del condominio, di custodire, mantenere e utilizzare correttamente i contenitori assegnati al condominio con le corrette modalità e in luoghi idonei o ambienti a ciò destinati.

Nei casi in cui, per le utenze condominiali, vengano accertate modalità di conferimento dei rifiuti in difformità a quanto stabilito dal presente Regolamento le violazioni sono contestate, ove possibile, al trasgressore.

<b>MODALITA' DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI MERCEOLOGICHE per l'utenza domestica</b>
--

<b>Carta e cartone</b>
------------------------

La carta deve essere conferita legata o inserita in scatole di cartone o buste di carta. Nel caso si utilizzi un contenitore rigido, la carta deve essere conferita sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione, ad esempio riducendo in pezzi cartoni e cartoncini, oppure evitando di appallottolare la carta.
---

I cartoni più voluminosi devono essere esposti piegati e possibilmente legati con uno spago vicino ai sacchi della carta nei giorni di raccolta.
--

Le frazioni recuperabili da conferire sono:
---

- quotidiani e riviste; libri; pieghevoli e fogli pubblicitari; scatole di cartoncino; fogli di carta pulita in genere; sacchetti di carta; cartone ondulato per imballaggi.
--

<b>Organico</b>
-----------------

I rifiuti organici devono essere conferiti in sacchetti di mater-bi forniti dal Gestore, presenti sul mercato, o riutilizzabili post shopping, con l'ausilio delle pattumiere da sottolavello. Il sacchetto, una volta pieno, deve essere ben chiuso e poi travasato nell'apposito secchiello contenitore rigido per l'esposizione in pubblica via.
---

Le pattumiere da sottolavello non devono essere esposte, ma solo utilizzate come contenitori da travasare nei contenitori per l'esposizione.
--

Le frazioni recuperabili da conferire sono:
---

- avanzi di cucina in genere sia crudi sia cucinati, bucce, torsoli, noccioli, verdure, carne, pesce, ossa, lisce, riso, pasta, pane, biscotti, formaggi, gusci d'uovo, fondi di tè e caffè, tovagliolini, fazzoletti di carta, carta del pane e carta assorbente da cucina unta o bagnata da materiale organico, parti vegetali provenienti dalla manutenzione di piante da appartamento, orti, giardini (in piccole quantità), fiori secchi, semi e granaglie, tappi di sughero.
--

### **Multimateriale leggero (plastica-lattine)**

Le tipologie destinate al multimateriale devono essere svuotate in modo che non contengano residui e risciacquate per poi essere depositate nell'apposito sacchetto o contenitore rigido, sfruttando il più possibile la volumetria del sacchetto a disposizione, ad esempio schiacciando le bottiglie in plastica. Le frazioni recuperabili da conferire sono:

- imballaggi di plastica quali tutti i tipi di bottiglie per acqua e bibite (schiacciate e richiuse, oppure senza tappo); flaconi dei prodotti per la pulizia della casa e l'igiene della persona (shampoo, bagnoschiuma, ecc.). Il tappo dei contenitori deve essere conferito insieme a plastica e lattine.

- imballaggi di plastica quali confezioni rigide/flessibili per alimenti (es. affettati, formaggi, frutta); vaschette per alimenti in plastica e polistirolo (es. vaschette per uova, carne); barattoli per alimenti, sacchetti per la spesa, imballaggi in film delle acque minerali, imballi in polistirolo di piccoli elettrodomestici, grucce appendiabiti in plastica o metallo, piatti e bicchieri di plastica monouso. Confezioni in plastica accoppiata a carta e/o alluminio, la cui prevalenza deve essere costituita da plastica, per merendine, surgelati ecc.

- lattine in acciaio quali scatolame per alimenti sia per uomo che per animale (es. contenenti piselli, pelati, tonno ecc.), bombolette per alimenti e per igiene personale vuote (es. contenenti panna, lacche per capelli, insetticidi, schiume da barba ecc.), chiusure metalliche per vasetti di vetro in genere (es. contenenti confetture, frutta sciroppate, sottaceti, passate di pomodoro, succhi di frutta ecc.), tappi corona applicati sulle bottiglie (es. contenenti acqua, vino, bibite, olii ecc.), scatole in acciaio da confezioni regalo (es. contenenti biscotti, cioccolatini, dolciumi ecc.).

- lattine in alluminio quali lattine per bevande, bombolette spray (profumi, panna, deodoranti ecc.), scatolette (tonno, carne, legumi, creme), vaschette (per alimenti), tubetti (per conserve, creme, cosmetici, dentifricio), capsule e tappi (per bottiglie olio, vino, liquori), foglio sottile di alluminio (per cioccolato, coperchi yogurt ecc.).

- Confezioni in cartoncino accoppiato a plastica e/o alluminio, la cui prevalenza deve essere costituita da materiale cartaceo, per bevande (latte, succhi di frutta ecc.), per biscotti ecc

### **Residuo non riciclabile**

Il rifiuto residuo non riciclabile deve essere conferito nell'apposito contenitore.

Le frazioni non recuperabili da conferire sono (elenco non esaustivo)

- posate di plastica usa e getta, carta carbone oleata e plastificata, videocassette e audiocassette, CD, calze nylon, stracci sporchi, spugne sintetiche, candele, ombrelli, accendini, mozziconi di sigaretta, cuoio, lamette da barba, spazzolini, giocattoli, oggetti in gomma, cocci di vaso, porcellana, pannolini non biodegradabili, siringhe con ago protetto, lettieri per animali non biodegradabili, specchi e cristalli.

## **Art. 16.2 - UTENZE SINGOLE NON DOMESTICHE**

La raccolta differenziata dei rifiuti "carta e cartone", "multimateriale leggero" (plastica-lattine), "organico" e la raccolta del rifiuto "residuo" non recuperabile è effettuata con il sistema porta a porta, tramite appositi sacchi semitrasparenti o contenitori che dovranno essere conferiti dalle utenze non domestiche all'ingresso principale dell'esercizio commerciale o nelle immediate vicinanze di esso (numero civico) ed esclusivamente nei

giorni di raccolta determinati; fa eccezione il solo vetro, che verrà raccolto tramite apposite campane stradali, installate dal Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti.

Nel caso di utenze singole non domestiche che svolgono attività di ristorazione ovvero distribuzione di cibo o bevande, in cui lo stazionamento dei contenitori all'ingresso principale dell'esercizio commerciale o nelle immediate vicinanze di esso, negli orari di raccolta previsto dal Gestore, costituisca ostacolo oggettivo allo svolgersi dell'attività anche sotto il profilo igienico sanitario oltre che di decoro, è ammesso lo stazionamento dei contenitori in altra area/pertinenza da concordare con il Gestore e sempre che tale area/pertinenza sia nella disponibilità giuridica del titolare dell'utenza non domestica .

Le utenze non domestiche non possono usufruire di contenitori condominiali. A ciascuna utenza non domestica verranno assegnati propri contenitori.

Per le utenze non domestiche la possibilità di conferimento presso contenitori condominiali verrà concessa dal Gestore solo per motivi organizzativi o produzioni specifiche.

Per quanto attiene alla fornitura del kit standard da parte del Gestore, si veda la tabella di cui al precedente articolo 17.1.

Il Kit fornito alle utenze non domestiche può comunque variare rispetto a quello standard riportato in tabella, se giustificato da motivi organizzativi o produzioni specifiche.

Le utenze non domestiche si devono attenere alle "modalità di conferimento" delle varie frazioni merceologiche per le quali si effettua la raccolta differenziata, come indicato nella tabella di cui al precedente articolo 17.1

Le modalità di gestione della raccolta differenziata e della tenuta dei contenitori da parte dell'utenza non domestica è analoga a quanto descritto al predente articolo 17.1

Gli addetti al servizio possono astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi non siano conformi, per natura, momento di conferimento o confezionamento, a quanto previsto nel presente Regolamento.

### **Art. 16.3 - OBBLIGHI E DIVIETI**

Sono da osservare le disposizioni di seguito elencate:

- a. il conferimento dei rifiuti urbani domestici deve essere effettuato esclusivamente nei contenitori messi a disposizione dal gestore o comunque approvati.
- b. E' vietato esporre su area pubblica contenitori o sacchi non chiusi e carta-cartone fuori dai contenitori non legata.
- c. è vietato immettere nel contenitore dei rifiuti indifferenziati rifiuti urbani oggetto di raccolte differenziate
- d. è vietato conferire nei contenitori destinati alla raccolta differenziata, tipologie di rifiuti diversi da quelle indicate dal gestore del servizio di raccolta.
- e. per motivi igienici, i rifiuti da depositare all'interno dei contenitori dovranno essere contenuti in involucri protettivi ben chiusi.
- f. i rifiuti in genere vanno comunque ridotti di volume
- g. e' vietato conferire nella raccolta multi materiale rifiuti con evidenti residui putrescibili e non putrescibili;
- h. è vietato collocare rifiuti, anche se entro sacchetti, all'esterno dei contenitori provocando grave intralcio e/o criticità igienico-sanitarie
- i. È vietato introdurre rifiuti ingombranti nei contenitori o sacchi.
- j. È vietato introdurre rifiuti pericolosi;

- k.** E' vietato ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori
- l. d.** E' altresì vietato eseguire scritte sui contenitori o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Ente Gestore.
- m.** E' vietato detenere i contenitori assegnati in area diversa da quella privata o comunque in maniera diversa da quanto previsto per ciascuna tipologia di utenza
- n.** E' vietata l'esposizione dei sacchi o contenitori dei rifiuti in giorni ed orari diversi da quelli indicati sull'apposito calendario predisposto dal Soggetto Gestore o con modalità diverse da quelle previste nel regolamento.
- o.** E' vietato detenere in via continuativa i contenitori consegnati al di fuori di aree private o pertinenziali.
- p.** Gli utenti sono devono ritirare i contenitori esposti in area pubblica quando sono svuotati e comunque non oltre le ore 20.00 del giorno stabilito per il ritiro.

#### **Art. 16.4 - SANZIONI**

Per le violazioni alle disposizioni contenute nell'articolo precedente sono comminate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

lettere a) b), e), f), g), h), k), n), p) :da 70 a 210 euro

lettere c), d), i), j), m), o): da 70 a 390 euro

lettere k), l), j): da 100 a 500 euro

Se la violazione delle disposizioni di cui alle lettere b), f), h), p), r) è commessa da utenti del servizio porta a porta non domestico è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 70 a 390 euro

#### **Art. 17 – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI VEGETALI PROVENIENTI DA AREE VERDI**

I rifiuti di potatura e sfalcio giardini, orti ed aree a verde costituenti pertinenza di edifici privati possono essere allontanati :

- a. Per piccole/medie quantità mediante sacchi e contenitore utilizzati per il conferimento dell'organico nei giorni previsti per il ritiro da parte del Gestore di tale frazione di rifiuti urbani, sino a 3 sacchi o fascine di peso non superiore ai 15 Kg ciascuno;
- b. presso i Centri di raccolta del Gestore o tramite appuntamento con il Gestore del servizio per il ritiro.

Per quantitativi superiori a quanto sopra esposto alla lettera a), , l'utente può prenotare con il Gestore il servizio di ritiro avendo cura di introdurre gli sfalci in sacchi ben chiusi e le potature ben legate in fascine.

Il servizio è gratuito previa prenotazione per quantità non superiori a 20 fascine massimo 3 mc. di materiale. Per quantità superiori sarà fatturato il solo trasporto del materiale.

I rifiuti vegetali prodotti da attività effettuate da aziende specializzate costituiscono rifiuto speciale, pertanto l'avvio a recupero dei rifiuti provenienti dalle attività sopra indicate è a totale carico delle stesse aziende che li hanno prodotti.

#### **Art. 17.1 - OBBLIGHI E DIVIETI**

Sono da osservare le disposizioni di seguito indicate:

- a. I rifiuti vegetali provenienti da potatura di piante, dalla manutenzione dei giardini, pulizia dei cortili, ecc., dovranno essere ridotti di volume
- b. E' obbligatorio esporre i rifiuti vegetali in sacchi chiusi o fascine ben legate.
- c. E' fatto divieto esporre il materiale in giorni ed orari diversi da quelli stabiliti dal gestore.
- d. E' fatto divieto esporre quantità superiori a quelle massime indicate, salvo prenotazione.
- e. In caso di ritiro su prenotazione, è obbligatorio esporre in maniera visibile il cartello indicante il numero di prenotazione del ritiro del Gestore.
- f. E' vietato miscelare ai rifiuti vegetali rifiuti di altra natura.
- g. E' fatto divieto esporre i rifiuti vegetali in maniera tale da creare grave intralcio o pericolo per gli utenti della strada.

#### **Art.17.2 - SANZIONI**

Per le violazioni alle disposizioni contenute nell'articolo precedente sono comminate sanzioni le amministrative pecuniarie seguenti:

lettere a) b), c), e) :da 70 a 210 euro

lettere d), f), g) : da 70 a 390 euro

#### **Art 18 – CONFERIMENTO DI RIFIUTI PARTICOLARI**

i rifiuti particolari, come definiti all'art.4 prodotti da utenze domestiche, non rientrando nelle categorie merceologiche interessate dalle modalità descritte in precedenza, sono raccolti con modalità specifiche di seguito descritte.

#### **Art. 18.1 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI OLI E GRASSI VEGETALI PRODOTTI DA UTENZE DOMESTICHE**

Tale tipologia di rifiuti urbani deve essere conferita in contenitori plastici ben chiusi presso i punti di raccolta stabiliti dal Gestore.

#### **Art. 18.2 – CONFERIMENTO DEI RAEE**

I Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche di origine domestica o professionale sono conferiti nei punti di raccolta stabiliti dal Gestore.

Possono altresì essere consegnati presso i Centri di Assistenza Tecnica e punti vendita avvalendosi del ritiro "uno contro uno" come previsto dal DM 65/2010.

I RAEE domestici con dimensioni inferiori a cm 25x25 possono essere conferiti gratuitamente presso gli esercizi commerciali obbligati al ritiro come previsto dal DM 65/2010

#### **Art. 18.3– ALTRI RIFIUTI PARTICOLARI**

Medicinali scaduti devono essere conferiti nei punti di raccolta stabiliti dal Gestore, oppure negli appositi raccoglitori posti nei punti vendita o ambulatori e centri medici.

Pile e batterie costituiscono rifiuto pericoloso e devono essere conferite nei punti di raccolta stabiliti dal Gestore, oppure presso i rivenditori di pile o batterie che sono tenuti al ritiro gratuito.

Olii minerali, Vernici, solventi, detersivi, pesticidi costituiscono rifiuto pericoloso e devono essere conferiti in contenitori chiusi presso i punti di raccolta stabiliti dal Gestore.

Tutti gli altri rifiuti particolari di origine domestica devono essere conferiti a cura dell'utente presso i punti di raccolta stabiliti dal Gestore osservando le indicazioni dello stesso.

#### **Art. 18.4- OBBLIGHI E SANZIONI**

E' fatto obbligo conferire i rifiuti particolari secondo le modalità sopra descritti e comunque rispettando le specifiche indicazioni fornite dal Gestore

Il mancato rispetto di tale obbligo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 70 a 390 euro per le utenze domestiche e da 100 a 500 euro per le utenze non domestiche.

#### **Art. 19 – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DA IMBALLAGGI MALEODORANTI**

I rifiuti prodotti dalle pescherie risultano principalmente gli imballaggi, visto che lo scarto del pesce è un sottoprodotto di origine animale soggetto a normativa sanitaria e quindi escluso dalla normativa ambientale e pertanto gestito tramite ditte specializzate e non attraverso il circuito di raccolta del Gestore. Per quanto riguarda gli imballaggi venuti a contatto con il pesce, e quindi maleodoranti, questi verranno ritirati porta a porta in modo gratuito indipendentemente dalla quantità.

E' pertanto vietato il conferimento di tali imballaggi maleodoranti all'interno di tutti i cassonetti stradali onde evitare problemi di natura igienico-sanitaria.

#### **Art. 20 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI INGOMBRANTI (SUPPELLETTILI E BENI DUREVOLI POST-CONSUMO)**

I rifiuti urbani ingombranti da civile abitazione (suppellettili quali mobilia, divani, reti da letto, materassi ecc. e apparecchiature elettriche ed elettroniche quali elettrodomestici) e ingombranti da attività economica, devono essere conferiti secondo la modalità porta a porta.

Il servizio di ritiro porta a porta è gratuito per l'utenza domestica, salvo utilizzo di mezzi speciali di sollevamento o di trasporto, in tali casi sarà fatturato il solo trasporto del materiale.

Per quanto riguarda gli ingombranti questi potranno essere conferiti mediante la consegna al servizio di ritiro rifiuti ingombranti su chiamata; i rifiuti ingombranti conferiti all'apposito servizio di ritiro su chiamata, costituente articolazione dell'ordinario servizio di raccolta ed organizzato secondo aree omogenee, devono essere collocati in area pubblica a cura del produttore del rifiuti, nell'ubicazione prescritta dal soggetto Gestore.

Il deposito deve essere effettuato in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico e comunque con modalità tali da non costituire alcun ostacolo o intralcio alla sosta ed alla circolazione dei mezzi o minimo pericolo per le persone; in particolare è vietato collocare i rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico.

Tale servizio è istituito nei casi in cui l'utenza domestica non abbia la possibilità di conferire tali rifiuti presso i Centri di raccolta o in caso di particolari esigenze dell'Utente

non compatibili con il servizio standard. Il soggetto Gestore potrà organizzare previa convenzione servizi specifici di raccolta di rifiuti ingombranti.

#### **Art. 20.1 - OBBLIGHI e DIVIETI**

Sono da osservare le norme di seguito indicate:

- a) E' obbligatorio esporre in maniera visibile il cartello indicante il numero di prenotazione del ritiro del Gestore.
- b) E' fatto divieto esporre quantità superiori, o tipologie diverse di rifiuti urbani ingombranti, rispetto a quelle comunicate in sede di prenotazione con il Gestore.
- c) E' fatto divieto esporre i rifiuti ingombranti in giorni ed orari diversi da quelli comunicati in sede di prenotazione dal gestore.
- d) E' fatto divieto esporre i rifiuti ingombranti in assenza di prenotazione o comunque in maniera tale da creare grave intralcio o pericolo per gli utenti della strada.

#### **Art. 20.2 - SANZIONI**

Per le violazioni alle disposizioni contenute nei comma precedenti sono comminate le sanzioni amministrative pecuniarie seguenti:

lettere a) b), d) :da 70 a 210 euro

lettere c): da 70 a 390 euro

### **TITOLO IV - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E GIACENTI IN AREE PRIVATE**

#### **Art. 21 - DEFINIZIONI**

Per i rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi e dei corsi d'acqua come stabilito dall'art. 3 del presente Regolamento.

La frequenza e le modalità dei servizi di gestione dei rifiuti urbani esterni vengono stabilite in relazione alle necessità e alle tecnologie adottate per ogni singola tipologia di intervento dal Contratto di servizio sottoscritto dal gestore con ATO Toscana Centro.

#### **Art. 22 – ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI**

Ai fini del presente Regolamento le attività di gestione dei rifiuti urbani esterni si intendono riferite a :

- aree verdi pubbliche
- spazzamento e lavaggio stradale
- contenitori/cestini porta-rifiuti
- rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati su aree pubbliche comunali.
- rifiuti cimiteriali

## **Art. 23 – GESTIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE**

Il Gestore provvede al diserbo finalizzato alla raccolta dei rifiuti nelle aree verdi pubbliche ed a mantenerle in stato di conservazione, agibilità e pulizia ottimale, anche con la collocazione di idonei contenitori per i rifiuti.

## **Art. 24 – GESTIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADALE**

La gestione del servizio di spazzamento e lavaggio stradale comprende:

- a) le strade e piazze classificabili comunali;
- b) le strade vicinali classificabili di uso pubblico;
- c) i tratti urbani di strade statali e provinciali;
- d) le strade e le aree private comunque soggette ad uso pubblico purché presentino tutti i seguenti requisiti:
  - essere aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, passi carrai, cancelli, catena, cippi, ecc.);
  - essere dotate di regolare ed efficiente pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;
  - essere dotate di un efficiente sistema di convogliamento delle acque piovane (tombature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette, ecc.).

Il Comune si riserva di istituire divieti di sosta temporanei (in orario diurno e/o notturno) per garantire, ove ciò sia ritenuto operativamente necessario, il corretto svolgimento del servizio nelle vie e piazze.

## **Art. 25 – CONTENITORI O CESTINI PORTARIFIUTI**

Allo scopo di favorire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche sono installati appositi contenitori/cestini portarifiuti. In questi si possono conferire rifiuti urbani sfusi, non pericolosi, di piccole dimensioni .

### **Art. 25.1 - OBBLIGHI e DIVIETI**

- a. E' fatto divieto di danneggiare o ribaltare i contenitori/cestini portarifiuti
- b. E' vietato utilizzarli per il conferimento di rifiuti urbani particolari, di cui all'Art. 4 (definizioni) .
- c. È vietato introdurre rifiuti speciali o rifiuti pericolosi
- d. È vietato introdurre rifiuti di provenienza domestica o non domestica anche se in sacchetti chiusi;
- e. E' vietato l'imbrattamento dei contenitori, l'esecuzione di scritte e l'affissione di materiale di qualsivoglia natura (manifesti, targhe, ecc.), salvo se espressamente concesso dal Gestore.
- f. È vietato collocare i rifiuti accanto ai contenitori anche qualora risultino pieni o danneggiati

## Art. 25.2 - SANZIONI

Per le violazioni alle disposizioni contenute nei comma precedenti sono comminate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

lettere d), f) :da 70 a 210 euro

lettere b), c): da 70 a 390 euro

lettere a), e): da 100 a 500 euro

## Art. 26 – AREE OCCUPATE DA MERCATI

I concessionari ed occupanti di posti vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, dopo averne ridotto al minimo il volume e collocati presso le rispettive piazzole di sosta o, se previsti, in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta.

I concessionari ed occupanti di posti vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono conferire i rifiuti rispettando le modalità previste nel presente Regolamento per ciò che riguarda le raccolte differenziate

I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in idonei sacchi a tenuta.

### **Modalità di Raccolta differenziata nei mercati**

#### **Carta e cartone**

la carta ed il cartone devono essere ridotti di volume e inseriti in sacchi trasparenti e/ o in scatole non intere, ma aperte e schiacciate in modo da ridurre i volumi e creare il minimo ingombro. Sono conferiti negli appositi contenitori, se previsti, oppure posizionati presso le rispettive piazzole di sosta per il ritiro a termine mercato da parte del Gestore.

#### **Plastica in polietilene e polipropilene**

la plastica deve essere ridotta di volume e inserita in sacchi trasparenti ben chiusi. Le cassette di polietilene, prive di altre tipologie merceologiche di rifiuti o supporti in cartone devono essere impilate, e lasciandole poi nelle rispettive piazzole di sosta, al termine del mercato il Gestore provvederà al ritiro. Laddove previsti, i rifiuti in plastica devono essere conferiti negli appositi contenitori.

#### **Raccolta organico**

la frazione organica deve essere inserita in sacchi trasparenti ben chiusi, separata da altre tipologie di rifiuti, e lasciandoli poi nei rispettive piazzole di sosta; al termine del mercato il Gestore provvederà al ritiro. Laddove previsti, i rifiuti organici devono essere conferiti negli appositi contenitori.

#### **Raccolta cassette in legno**

le cassette di legno, prive di altre tipologie di rifiuti o supporti in plastica dovranno essere impilate e lasciate poi nelle rispettive piazzole di sosta; al termine del mercato il Gestore provvederà al ritiro. Laddove previsti, le cassette in legno devono essere conferite negli appositi contenitori

Le violazioni delle disposizioni del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 70 a 390 euro

#### **Art. 27 – AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI**

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, indipendentemente dai tempi i cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio, eventualmente installando anche adeguati contenitori.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, in particolare si fa obbligo di conferire in modo differenziato le tipologie di rifiuti nelle zone in cui il servizio di raccolta differenziata è stato organizzato.

All'orario di chiusura l'area in concessione deve risultare perfettamente pulita.

L'occupazione in concessione di aree pubbliche non deve impedire la circolazione dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

Le violazioni delle disposizioni del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 70 a 390 euro

#### **Art.28 – AREE PUBBLICHE UTILIZZATE PER IL COMMERCIO ITINERANTE**

I commercianti itineranti, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata temporaneamente per la vendita. Prima di lasciare un luogo devono provvedere, alla pulizia dell'area ed alla completa rimozione di eventuali rifiuti prodotti.

I rifiuti derivanti dall'attività devono essere correttamente conferiti nel rispetto delle norme e regolamenti che disciplinano la materia.

Le violazioni delle disposizioni del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 70 a 390 euro

#### **Art. 29 – CARICO E SCARICO MERCI E MATERIALI**

Chi effettua operazioni di carico , scarico e trasporto di merci e di materiali, deve provvedere ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area ed alla completa rimozione di eventuali rifiuti prodotti al termine di ogni operazione.

In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili.

Le violazioni delle disposizioni del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 70 a 390 euro

#### **Art. 30 – AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI**

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto, sia quotidianamente che al termine dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo, che devono essere conferiti nel rispetto delle norme e regolamenti che disciplinano la materia.

Analoghe disposizioni valgono per le aree interessate ad interventi ed opere stradali ed infrastrutturali di qualsiasi tipo.

Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni del Codice della Strada, chi effettua le attività di cui al presente articolo, è tenuto a mantenere pulita l'area circostante il cantiere, qualora vi fosse movimentazione di mezzi o materiali, direttamente collegati alle attività di cantiere. Le violazioni delle disposizioni del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro

### **Art. 31 – MANIFESTAZIONI PUBBLICHE**

Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi cittadino o gruppo di cittadini intenda organizzare iniziative, anche senza finalità di lucro, quali feste, sagre, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze, aree pubbliche, sono tenuti a provvedere direttamente, o attraverso un accordo con il Gestore, alla pulizia di dette aree dopo l'uso nonché alla rimozione e smaltimento gestione dei rifiuti prodotti durante la manifestazione in accordo con le modalità previste nel presente Regolamento soprattutto per ciò che riguarda le raccolte differenziate.

E' fatto obbligo di comunicare con congruo anticipo al Gestore del Servizio l'attivazione di manifestazioni o eventi pubblici indicando il luogo e la durata dell'evento.

Sono fatti salvi gli eventi di interesse comunale per i quali il Comune provvede ad attivare direttamente il Gestore per il ritiro dei rifiuti prodotti e la successiva pulizia dell'area, senza alcun onere per gli organizzatori.

E' fatto obbligo di differenziare i rifiuti riciclabili prodotti dagli organizzatori dell'evento per quanto riguarda quelle attività che durante l'evento comportano una produzione di rifiuti (es. ristorazione ecc.) con le modalità già descritte nel Regolamento. Il Gestore del Servizio consegnerà appositi contenitori per tutto il periodo dell'evento.

Gli stessi organizzatori dovranno mettere a disposizione per i partecipanti all'evento anche i contenitori per la raccolta differenziata.

Le violazioni delle disposizioni del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 70 a 390 euro

### **Art. 32 – AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI**

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park e circhi, durante l'utilizzo, quotidianamente e al termine dell'attività, devono essere mantenute e restituite perfettamente pulite e sgombre da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

Sono fatti salvi gli eventi di interesse comunale per i quali il Comune provvede ad attivare direttamente il Gestore per il ritiro dei rifiuti prodotti e la successiva pulizia dell'area, senza alcun onere per gli organizzatori.

E' fatto obbligo di differenziare i rifiuti riciclabili prodotti dagli organizzatori dell'evento per quanto riguarda quelle attività che durante l'evento comportano una produzione di rifiuti (es. ristorazione ecc.) con le modalità già descritte nel Regolamento. Il Gestore del Servizio consegnerà appositi contenitori per tutto il periodo dell'evento.

Le violazioni delle disposizioni del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 70 a 390 euro

### **Art. 33 – AREE DI SOSTA TEMPORANEA E AD USO SPECIALE**

Le aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale non contemplate agli artt. precedenti saranno dotate degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani. Tali aree devono essere mantenute pulite dai fruitori, i quali sono tenuti a rispettare le norme

generali previste dal presente Regolamento e quelle specificatamente emanate con apposite Ordinanze Sindacali.

Tutti gli oneri derivanti da interventi straordinari relativi allo smaltimento dei rifiuti ed alla pulizia di tali aree sono a carico dei soggetti richiedenti i quali sono responsabili della gestione delle attività svolte nelle aree suddette.

La violazione delle disposizioni del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 70 a 390 euro

### **Art. 34 – GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI**

L'art. 184 comma 2 lettera f) del D. Lgs. 152/2006 e il D.P.R. n. 254 del 15.07.2003 Capo III art. 12, classificano urbani i rifiuti provenienti da esumazione ed estumulazione, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diverse da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) dell' art. 184 citato.

I rifiuti cimiteriali sono così classificati ed individuati :

- a. rifiuti da esumazione ed estumulazione sono costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
  - assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
  - simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie)
  - avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
  - resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
  - resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo)
- b. rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali: i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali:
  - materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriali, smurature e similari,
  - altri oggetti metallici o non metallici tolti prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti Urbani da esumazione ed estumulazioni"

Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 4.

I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero e smaltiti in impianti autorizzati ai sensi del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i. per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'art. 12 comma 5 del DPR 254/2003

Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'articolo 12 comma 6 del DPR 254/2003 tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali:

- a. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'articolo 13 comma 2 del DPR 254/2003 possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
- b. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'Art. 13 comma 2 DPR 254/2003.
- c. I rifiuti identificati in: carta, cartoni, plastica, ceri e residui vegetali in genere, saranno smaltiti con le stesse modalità dei rifiuti urbani.

Al responsabile del cimitero compete la sorveglianza ed il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e di quanto stabilito dal DLgs 152/2006.

#### **Art. 35 – RIFIUTI IN AREE PRIVATE E TERRENI NON EDIFICATI**

I fabbricati e le relative pertinenze, con particolare riferimento alle aree dismesse , devono essere mantenuti liberi da rifiuti anche abbandonati da terzi.

I proprietari, ovvero coloro che hanno disponibilità' di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono essere mantenuti liberi da rifiuti anche abbandonati da terzi.

I materiali depositati in area privata devono essere collocati in maniera da evitare che si verifichino dispersioni di frammenti o sostanze chimiche le quali possano alterare o inquinare il suolo, come conseguenza dell'alterazione fisica dei materiali o dell'esposizione al dilavamento meteorico.

Gli aventi titolo devono vigilare costantemente le proprietà. A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni e ogni misura ritenuta idonea, onde evitare l'accesso da parte di terzi e l'abbandono di rifiuti, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Nel caso presenza di rifiuti in stato di abbandono in aree private, sulla base degli accertamenti effettuati dai soggetti preposti al controllo, il Sindaco emana propria Ordinanza in danno dei soggetti interessati ai sensi di quanto previsto dall'art. 192, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.

#### **Art. 35.1 – OBBLIGHI E DIVIETI**

- a) E' obbligo per i proprietari e per coloro che ne hanno la disponibilità, mantenere il decoro e la pulizia delle aree private scoperte.
- b) E' obbligo per i proprietari e per coloro che ne hanno la disponibilità, mantenere le aree scoperte libere da rifiuti e vigilare costantemente le proprietà, adottando ogni misura ritenuta idonea (recinzioni ecc.), onde evitare l'accesso e l'abbandono di rifiuti da parte di terzi.
- c) E' vietato tenere materiali esposti agli agenti atmosferici, non impedendo la dispersione sul suolo e/o nel suolo di frammenti o sostanze chimiche.

### **Art. 35.2 - SANZIONI**

Per le violazioni alle disposizioni contenute nei comma precedenti sono previste le sanzioni amministrative pecuniarie seguenti:

lettere a) : da 70 a 210 euro

lettere b), c) : da 70 a 390 euro

## **TITOLO V - CONTROLLI SANZIONI E DISPOSIZIONI VARIE**

### **Art. 36 - CONTROLLI**

Sono competenti al controllo ed all'accertamento delle violazioni alle norme del presente regolamento e Ordinanze relative alla corretta gestione dei rifiuti, oltre agli organi di Polizia e al personale ispettivo ai quali compete per legge il controllo della gestione dei rifiuti, anche dipendenti del soggetto Gestore, denominati "Ispettori Ambientali", nominati con provvedimento del Sindaco, previo specifico corso di formazione professionale.

Il servizio degli ispettori ambientali è svolto sotto il diretto controllo ed in adempimento di specifiche direttive della competente Polizia Municipale

Agli Ispettori Ambientali sono attribuite le funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni del presente regolamento comprendendo i poteri di contestazione, anche immediata, nonché di redazione e sottoscrizione dei verbali di accertamento.

Gli organi preposti, nonché gli Ispettori Ambientali possono identificare, anche attraverso la richiesta di documenti, coloro i quali pongono in essere i comportamenti costituenti violazione del presente regolamento.

Per la tutela della salute pubblica ed il decoro, le attività di prevenzione ed accertamento delle violazioni al presente regolamento, sono effettuate nei luoghi dove viene conferito il rifiuto, siano essi in area pubblica o privata.

Per l'accertamento delle violazioni al presente Regolamento potranno essere utilizzati dispositivi di ripresa audio/video sia mobili che fissi quali foto trappole e telecamere,.

L'uso di tali dispositivi e trattamento dati è disciplinato da apposito Regolamento comunale .

### **Art. 37 – PROCEDIMENTO SANZIONATORIO**

L'applicazione delle sanzioni ha luogo secondo le disposizioni previste dalla Legge 24.11.1981, n. 689 e dlgs 267/00 e successive modificazioni e integrazioni e ai sensi di quanto stabilito dal Titolo VI "*Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali*" Capo I "*Sanzioni*" del D. Lgs. 152/2006.

E' autorità competente a ricevere rapporto l'ufficio comunale a cui è attribuita la competenza per materia.

### **Art. 38 – SANZIONI**

Fatto salvo quanto previsto dalla L. 689/81 e dal D.Lgs. 267/00 e successive modificazioni e integrazioni in materia di applicazione delle sanzioni amministrative e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006, per tutte le

violazioni alle disposizioni del presente Regolamento per le quali non è prevista una specifica sanzione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 70,00 a 21'0 euro

## **TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art.39 – ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

Viene abrogato il *"Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, per la raccolta differenziata dei rifiuti, e di altri servizi di igiene ambientale"* approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 19/05/2016 e le successive modificazioni ed integrazioni.

Vengono inoltre abrogate tutte le disposizioni incompatibili o contrarie con quanto previsto dal presente Regolamento.